



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 157/2021/SRCPIE/PRSP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario relatore
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario
Dott.	Fabio D'AULA	Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario

Nell'adunanza pubblica del 15 dicembre 2021

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo Unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'art. 85, comma 3, lettera e), del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che dispone che il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;

Visto l'art. 26 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo alle misure urgenti per lo svolgimento delle adunanze e delle udienze del giudice contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica;

Visto l'art. 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito, con modificazioni, nella legge 16 settembre 2021, n. 126, con cui, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e poi prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021;

Visti l'art. 6 e il punto 4 dell'allegato A del richiamato Decreto Legge n. 105 del 2021, con cui è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 l'operatività delle previsioni dei commi 2, 5 e 8 bis del citato art. 85 del Decreto Legge n. 18 del 2020;

Visto il Decreto del 18 maggio 2020, n. 153, con cui, ai sensi dell'art. 20 bis del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti;

Visto il Decreto del 27 ottobre 2020 con cui, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Presidente della Corte dei conti ha ritenuto necessario mantenere fino al termine dello stato di emergenza le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante collegamento in remoto;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 24 ottobre 2020, del 2 novembre 2020, del 3 dicembre 2020, del 14 gennaio 2021 e da ultimo quello del 2 marzo 2021, recante -«*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*», convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», del decreto-legge 16 maggio

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i Decreti n. 2 del 25 marzo 2020, n. 3 del 15 aprile 2020, n. 4 del 4 maggio 2020, n. 5 del 16 giugno 2020 e n. 6 del 30 ottobre 2020, con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle «nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile», previste dall'art. 85 del decreto legge n. 18 del 2020, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze pubbliche da remoto;

Viste le deliberazioni n. 22/2018/SRCPIE/INPR, n. 17/2019/SRCPIE/INPR, n. 9/2020/SRCPIE/INPR e n. 10/2021/SRCPIE/INPR con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021;

Vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2018 e relativi questionari;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 09/SEZAUT/2020/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto della gestione 2019 e relativi questionari;

Viste le relazioni sui rendiconti relativi agli esercizi 2018 e 2019 redatte dall'Organo di revisione del **Comune di Monteu Roero (CN)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta istruttoria trasmessa al Comune di Monteu Roero con nota congiunta prot. n. 18331 e n. 18336 del 13/10/2021 relativamente a diverse criticità ed irregolarità dall'esame dei rendiconti degli esercizi 2018 e 2019, a cui il Comune ha dato riscontro con nota pervenuta in data 25/11/2021 (prot. n. 3609), acquisita al prot. n. 21455 in pari data;

Considerato che dall'esame della documentazione fornita dall'Ente, in relazione alla situazione contabile del medesimo, dimostratasi in alcuni punti piuttosto lacunosa e per nulla esaustiva, nonché a seguito di ulteriori approfondimenti da parte del Magistrato istruttore, anche attraverso l'attualizzazione alla situazione finanziaria relativa all'esercizio 2020, il medesimo riteneva opportuno proporre il deferimento per la

discussione collegiale da svolgersi secondo le forme che il Presidente della Sezione avrebbe ritenuto di adottare per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle competenti Autorità nazionali e regionali in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19;

Vista, pertanto, la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore in data 06/12/2021;

Vista l'ordinanza n. 79 del 06/12/2021 con la quale il Presidente convocava la Sezione per l'odierna adunanza pubblica, mediante collegamento da remoto, in contraddittorio con le parti, svolta in videoconferenza tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei rappresentanti dell'Ente e dei membri del Collegio dai propri domicili, e ciò considerato che l'attuale situazione epidemiologica nella Regione Piemonte sconsiglia lo svolgimento delle adunanze pubbliche in presenza, assegnando congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni;

Verificato che entro il termine assegnato il Comune di Monteu Roero faceva pervenire il proprio riscontro al deferimento acquisito al prot. n. 21976 del 13/12/2021;

Visto il consenso dell'Ente alla partecipazione in modalità telematica, comunicato alla Segreteria tramite posta elettronica;

Intervenuti in adunanza svolta da remoto, per il Comune di Monteu Roero, il Sindaco, il Segretario comunale, il Responsabile finanziario e il Revisore dei conti;

Udito il Relatore, Referendario Dott.ssa Laura Alesiani;

Uditi il Sindaco, il Segretario comunale e il Responsabile finanziario intervenuti in udienza.

PREMESSO

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-*bis* del D.Lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad

evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma inserito all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

In argomento, la Corte costituzionale poi, con la sentenza n. 40 del 2014, ha ulteriormente ribadito che i controlli in parola si collocano su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo. I controlli di legittimità e regolarità contabile (come già evidenziato nella sentenza n. 179 del 2007 e nella già citata sentenza n. 60 del 2013), infatti, sono caratterizzati da un esito di tipo "dicotomico" rispetto al parametro normativo, un giudizio, cioè, tipicamente apofantico o dichiarativo (secondo lo schema vero/falso, laddove il controllo sulla gestione si caratterizza per un carattere spiccatamente valutativo) da cui, a seconda dell'esito di tale alternativa, conseguono poteri e conseguenze precise, laddove nel controllo sulla gestione, data la complessità e il carattere aperto dei parametri, l'esito è sostanzialmente atipico e volto a stimolare l'autocorrezione, non vincolata, dell'ente (v., così, deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 70/2017/PRSP del 4 maggio 2017).

Il Giudice delle leggi ha, altresì, riqualificato la natura di tali controlli anche sotto il profilo funzionale, superando la tradizionale classificazione del controllo in termini preventivi/successivi: il controllo di regolarità, ed in particolare quello dell'art. 148-bis del TUEL, si considera "preventivo", nonostante si incentri su atti già efficaci, in quanto è finalizzato ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio.

Si rimarca che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Premessa

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams. Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6, e 85, commi 1 e 3, lett. e), del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 2020, ha previsto lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti, con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19. L'art. 85 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 2020 (la cui operatività è stata da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2021 con l'art. 6 e il punto 4 dell'allegato A del Decreto Legge n. 105 del 2021), consente lo svolgimento delle Camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto disponendo che “[i]l luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge”.

Al riguardo, con Decreto del 18 maggio 2020, n. 153, ai sensi dell'art. 20 *bis* del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti. Norme la cui operatività, considerato il perdurare dell'epidemia, è stata prorogata fino al termine dello stato di emergenza con il decreto del 27 ottobre 2020 sempre del Presidente della Corte dei conti.

La *ratio* della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici) ed assicurando sempre ampio contraddittorio seppure con modalità documentali.

Ciò premesso, con riguardo al Comune di Monteu Roero (CN) - Ente con popolazione residente calcolata al 31 dicembre 2019 pari a 1.580 abitanti -, occorre in primo luogo, in

via preliminare, brevemente ricordare l'attività istruttoria posta in essere finora con riguardo all'esame delle relazioni sul rendiconto 2018 e sul rendiconto 2019.

In data 13/10/2021 veniva inviata richiesta istruttoria congiunta (prot. n. 18331 e n. 18336) in merito alle relazioni sui due rendiconti in parola, redatte ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'Organo di revisione del Comune di Monteu Roero (CN), alla quale l'Ente dava riscontro con nota congiunta del 25/11/2021 (prot. n. 3609), acquisita al prot. n. 21455 in pari data.

Dall'esame della documentazione trasmessa, dimostratasi in alcuni punti piuttosto lacunosa e per nulla esaustiva, nonché a seguito di ulteriori approfondimenti da parte del Magistrato istruttore, anche attraverso l'attualizzazione alla situazione finanziaria relativa all'esercizio 2020, emergevano alcune criticità connesse alle norme relative all'armonizzazione dei sistemi contabili, con particolare riferimento alla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità ai sensi del D.L. n. 35/2013 in relazione alle due *tranche* di euro 72.501,13 incassate dall'Ente nell'esercizio 2013, per un totale di euro 145.002,26.

Si sono, pertanto, esaminate le singole criticità emerse sui rendiconti 2018 e 2019 nell'evoluzione dei due esercizi presi in considerazione, con successiva attualizzazione, per l'analisi degli aspetti di maggiore rilevanza, all'esercizio 2020 attraverso l'utilizzo dei dati di rendiconto dell'anno 2020 disponibili nella BDAP, al fine di disporre di un quadro il più possibile aggiornato delle criticità che, per il principio di continuità dei bilanci, possono riverberare effetti sulle gestioni successive.

A seguito dell'ulteriore approfondimento, il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno deferire il Comune all'esame del Collegio chiedendone formale deferimento per la discussione collegiale da svolgere secondo le forme che il Presidente della Sezione avrebbe ritenuto di adottare per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle competenti Autorità nazionali e regionali in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Il Presidente della Sezione ha, pertanto, convocato la Sezione per l'odierna adunanza pubblica, mediante collegamento da remoto, in contraddittorio con le parti, svolta in videoconferenza tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei rappresentanti dell'Ente e dei membri del collegio dai propri domicili e ciò considerato che l'attuale situazione epidemiologica nella Regione Piemonte sconsiglia lo svolgimento delle adunanze pubbliche in presenza, assegnando congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, le diverse criticità emerse riguardano: l'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013, la composizione del risultato d'amministrazione al 31 dicembre 2019, gli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale.

*** **

Ciò premesso, si riepilogano di seguito le principali criticità e irregolarità, individuate dalla complessiva attività istruttoria svolta dal Magistrato istruttore.

1. L'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013 concessa al Comune di Monteu Roero nell'esercizio 2013

Con la nota istruttoria congiunta sopra richiamata trasmessa all'Ente in relazione all'esame dei rendiconti 2018 e 2019, anche dopo aver appreso quanto comunicato dalla Cassa Depositi e Prestiti alla Sezione con nota del 16 giugno 2021 (prot. n. AD/P/335/2021), acquisita al prot. n. 12459 del 17/06/2021, in merito alle anticipazioni di liquidità ricevute dagli Enti locali piemontesi ai sensi del D.L. n. 35/2013 e successivi rifinanziamenti, si ricostruiva, in argomento, la situazione nei seguenti termini.

Il Comune di Monteu Roero in data 27 maggio 2013, facendo ricorso al D.L. n. 35/2013 (Liquidità per Debiti della PA), otteneva la concessione di un'anticipazione di liquidità articolata in due *tranche*, entrambe di euro 72.501,13, la prima con inizio del piano di ammortamento al 31/05/2014 e scadenza al 31/05/2042, la seconda con inizio del piano di ammortamento al 1°/02/2015 e scadenza al 1°/02/2042.

L'istruttoria positiva svolta dal Ministero delle Finanze, infatti, comportava per l'Ente l'ottenimento di entrambi gli importi (euro 72.501,13 con restituzione 31 maggio 2042; euro 72.501,13 con restituzione 1° febbraio 2042).

Nella nota istruttoria, inoltre, si ravvisava che l'Organo di revisione per l'anno 2018, nella parte dedicata all'analisi dell'indebitamento e gestione del debito – Utilizzo anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti dichiarava che: *"l'Ente ha ottenuto nel 2015 ai sensi del decreto MEF 7/8/2015 una anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili. La somma restituita nel 2018 è pari a 3.490,09 euro"*.

Tuttavia, con riferimento al questionario 2018, nella parte dedicata alle domande preliminari ove si chiede al *punto 11)* *"L'ente ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1 comma 11, d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento?"*, l'Ente rispondeva in maniera negativa e, di conseguenza, non venivano valorizzati i punti *11.1 a) anno di riferimento; 11.1 b) Importo del "Fondo di Anticipazione di Liquidità" utilizzato ai sensi dell'art. 2 co. 6, d.l. n. 78/2015, ai fini dell'accantonamento a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) nel risultato d'amministrazione.*

Sul punto, veniva, pertanto, richiesto all'Ente di motivare le incongruenze riscontrate nel questionario 2018 e nella relazione dell'Organo di revisione, per quanto concerne l'importo che risulta erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti.

D'altra parte, anche con riguardo al questionario 2019, con riferimento alla parte dedicata alle domande preliminari, ove si chiede al *punto 11)* *"L'ente ha ricevuto*

anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1 comma 11, d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento?", l'Ente rispondeva in maniera negativa e, di conseguenza, non venivano valorizzati i punti 11.1 a) anno di riferimento; 11.1 b) Importo del "Fondo di Anticipazione di Liquidità" utilizzato ai sensi dell'art. 2 co. 6, d.l. n. 78/2015, ai fini dell'accantonamento a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) nel risultato d'amministrazione.

Dall'esame dei prospetti consultabili su BDAP (anni 2016, 2017, 2018 e 2019), parte relativa alla composizione del risultato d'amministrazione, inoltre, è emersa la mancata valorizzazione del Fondo anticipazioni liquidità; dall'esame del prospetto BDAP per l'anno 2020, invece, è emerso che il Fondo anticipazioni liquidità sia stato valorizzato solo per l'importo di euro 62.164,01.

In sostanza, dalla ricostruzione che la Sezione ha potuto operare sulla base dei dati in suo possesso risulterebbe che il Comune di Monteu Roero abbia richiesto e ottenuto nell'esercizio 2013 un'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013, suddivisa in due *tranche* di euro 72.501,13 per un totale di euro 145.002,26, procedendo, tuttavia, in senso assolutamente difforme a quanto richiesto dalla giurisprudenza contabile e dai principi contabili dell'armonizzazione in tema di contabilizzazione della stessa, omettendo, cioè, del tutto, almeno fino all'esercizio 2020, il necessario accantonamento del Fondo anticipazione liquidità nel risultato di amministrazione; e anche nell'esercizio 2020 l'accantonamento a FAL verificato, per l'importo di euro 62.164,01, risulta parziale perché riferito solo ad una delle due *tranche* di anticipazione.

Peraltro, come si è già ricordato, dall'analisi dei Questionari consuntivi degli esercizi 2018 e 2019 si è evinto che alla domanda relativa all'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013 l'Ente rispondeva negativamente; né dall'analisi dei bilanci consuntivi in parola risulta che l'Ente abbia disposto uno specifico accantonamento al risultato di amministrazione, come sarebbe richiesto per una corretta contabilizzazione di tale partita, con evidenti riflessi negativi sulla esatta quantificazione dell'entità dei risultati di amministrazione ad oggi approvati dal Comune.

Come è noto, infatti, in base ai principi stabiliti dal D.Lgs. n. 118/2011 e secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000, il c.d. "risultato sostanziale di amministrazione" (ossia il "totale parte disponibile") si ottiene sottraendo i fondi vincolati, accantonati e destinati agli investimenti al c.d. "risultato formale di amministrazione", dato dal fondo cassa esistente al 31 dicembre dell'anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, al netto del fondo pluriennale vincolato (artt. 186 e 187 del D.Lgs. n. 267/2000); si evidenzia, pertanto, l'importanza del corretto calcolo e appostamento dei fondi in quanto potrà ritenersi in avanzo solo un ente che abbia un risultato positivo dopo tutti gli accantonamenti e vincoli e destinazioni delle quote di avanzo, e di conseguenza solo con

la corretta valutazione di tali fondi sarà possibile evidenziare il corretto risultato dell'esercizio.

Quanto, poi, alle esatte modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013 alla luce delle regole dell'armonizzazione contabile, è noto il consolidato orientamento giurisprudenziale della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, che, già a partire dal 2015, aveva fornito precise indicazioni a tutti gli enti.

In particolare, la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione SEZAUT/33/2015/QMIG ha affermato che, nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità, erogate ai sensi del Decreto-Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio. L'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate *ex novo* ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa.

In tema, infatti, occorre ricordare che il fondo anticipazione di liquidità opera a livello di cassa e non di competenza, e consente all'ente beneficiario di godere di un fondo cassa più elevato, da utilizzare in tempi rapidi per estinguere le obbligazioni pecuniarie in essere nei confronti dei terzi. Dopodiché il debito che ne risulta verso lo Stato erogatore va ripartito in quote trentennali di rimborso.

Onde evitare effetti espansivi fittizi sulla capacità di spesa dell'ente, la quota non ancora restituita dell'anticipazione utilizzata va debitamente accantonata nel risultato di amministrazione, così come espressamente indicato dall'orientamento della giurisprudenza contabile sopra richiamato (v, in argomento, in tal senso, la deliberazione di questa Sezione n. 113/2020/SRCPIE/PRSE del 21/10/2020).

Pertanto, in argomento, si ricorda, altresì, il più recente intervento legislativo in attuazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 80 del 2021, e, specificatamente, in tema di modalità di contabilizzazione del Fondo anticipazioni liquidità, l'art. 52, comma 1-ter, del D.L. 25/05/2021, n. 73, recante "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*", convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale dispone che: "*A decorrere dall'esercizio 2021, gli*

enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso".

In conseguenza di tale modifica normativa, anche il punto 3.20-*bis* dell'Allegato 4.2 del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, è stato oggetto di modifica (tramite il tredicesimo correttivo apportato con D.M. del 1° settembre 2021 ai principi contabili disciplinati dal medesimo Decreto), ed ora prevede, per la contabilizzazione delle anticipazioni di cui al D.L. n. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti, che *"gli enti locali applicano l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106"*.

Il punto del principio contabile in parola è stato modificato anche nella parte in cui disciplina la contabilizzazione delle *"altre anticipazioni di liquidità che non si chiudono entro l'esercizio"* integrando la lettera d) con la puntualizzazione che *"gli enti locali applicano l'art. 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106"*.

Tutto ciò premesso, e al fine della ricostruzione della vicenda relativa alla concessione, nell'esercizio 2013, al Comune di Monteu Roero dell'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013, ripartita in due *tranche* di euro 72.501,13 per un totale di euro 145.002,26, sono stati, pertanto, richiesti chiarimenti all'Ente al fine di ricostruire la gestione contabile delle anticipazioni in parola, a partire dal bilancio 2013.

In particolare, in relazione alla problematica in questione, si sono invitati il Comune e l'Organo di revisione a fornire le più ampie e dettagliate delucidazioni in merito alla gestione contabile di tale partita e specificatamente:

1. trasmettere i dati inerenti alle iscrizioni in bilancio delle anticipazioni di liquidità in questione, gli anni in cui sono state contratte, le allocazioni in bilancio e la loro evoluzione contabile, allegando i correlati piani di ammortamento;
2. rappresentare come sono state iscritte nei bilanci le quote di restituzione (capitale ed interessi) fornendo al contempo estratti dei capitoli P.E.G. interessati dai quali si possa desumere l'avvenuta imputazione contabile ed i relativi pagamenti;

3. fornire adeguate spiegazioni in merito alla mancata valorizzazione dell'accantonamento relativo al Fondo anticipazioni liquidità ex D.L. n. 35/2013.

Si è richiesto, infine, di trasmettere copia dei mandati di pagamento afferenti alle partite contabili sopra descritte.

Inoltre, dalla verifica della composizione del risultato di amministrazione è emersa la necessità di adeguate spiegazioni da parte dell'Ente in merito alla mancata valorizzazione dell'accantonamento relativo al Fondo anticipazioni liquidità ex D.L. n. 35/2013 almeno fino all'esercizio 2020; e anche nell'esercizio 2020 l'accantonamento a FAL verificato, per l'importo di euro 62.164,01, risulta parziale perché riferito solo ad una delle due *tranche* di anticipazione.

Sul punto, il Comune di Monteu Roero, nell'ambito del riscontro fornito alle richieste istruttorie sopra ricordate, non è stato particolarmente esaustivo, anzi le risposte sono apparse piuttosto lacunose.

Più precisamente, il riscontro dell'Ente è stato il seguente:

"Si allega alla presente deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 19/06/2013 relativa alla richiesta di anticipazione ai sensi del D.L. 35/2013;

L'Ente, pertanto, ha esclusivamente fatto riferimento a questa erogazione per quanto concerne l'accantonamento al risultato di amministrazione; si conferma quindi l'errata risposta al punto 11 delle domande preliminari al Questionario 2018.

La stessa errata risposta è stata fornita nelle domande preliminari del Questionario 2019.

L'Ente ha provveduto ad accantonare nel risultato di amministrazione la somma corrispondente alla quota capitale da restituire a partire dal rendiconto 2020.

Per quanto concerne la contabilizzazione, fino all'anno 2019 l'ente ha inserito il rimborso della quota capitale ed interessi nel bilancio ed ha provveduto al finanziamento delle stesse spese con parte corrente. Si inviano in allegato alla presente i dettagli dei capitoli ed i mandati di pagamento relativi. Si allegano altresì i piani di ammortamento pervenutaci dalla Cassa Depositi e Prestiti" (...).

In particolare, si riscontra che l'Ente non ha fornito spiegazioni contabili pertinenti connesse alla problematica delle anticipazioni di liquidità, né, più precisamente, con riguardo alla mancata allocazione del relativo fondo nella parte accantonata del risultato di amministrazione; il Comune si è limitato ad allegare i piani di ammortamento, ma non ha comunicato le allocazioni in bilancio, le iscrizioni contabili nei vari esercizi ed i capitoli PEG collegati.

In realtà, poi, soltanto per gli esercizi 2018 e 2019, è stato possibile ricavare le allocazioni in bilancio dei pagamenti effettuati sulla base della documentazione trasmessa dall'Ente in risposta all'istruttoria e relativa ai mandati di pagamento; per le annualità precedenti la Sezione ha dovuto procedere autonomamente con l'estrazione dal SIOPE.

Più specificatamente, dalla risposta fornita dall'Ente risulta che il medesimo avrebbe provveduto "ad accantonare nel risultato di amministrazione la somma corrispondente alla quota capitale da restituire a partire dal rendiconto 2020"; in argomento, il Comune allega copia della Deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 19/06/2013, nella quale si fa evidentemente riferimento esclusivamente ad una delle due *tranche* di anticipazione di liquidità concesse all'Ente per l'importo di euro 72.501,13, mentre, infatti, sia dalla nota trasmessa alla Sezione di controllo da Cassa Depositi e Prestiti in data 16 giugno 2021, sopra richiamata, sia dalla documentazione trasmessa dallo stesso Comune, e, in particolare, dai mandati di pagamento per la restituzione delle due *tranche* di anticipazione, risulta chiaramente che, appunto, l'anticipazione di liquidità concessa si è articolata in due *tranche* di euro 72.501,13 per un importo totale di euro 145.002,26.

Pertanto, la spiegazione fornita dal Comune non è apparsa assolutamente coerente con i dati in possesso della Sezione, né con la documentazione inviata dal Comune medesimo e, in particolare, sia con riguardo ai piani di ammortamento dell'anticipazione di liquidità incassata sia in relazione ai mandati di pagamento per la restituzione delle due *tranche* di anticipazione.

Infatti, dalla documentazione trasmessa dal Comune risulta che l'Ente abbia incassato sul Titolo V (fonte SIRTEL) entrambe le *tranche* di euro 72.501,13 euro ciascuna, per un totale di euro 145,002,26 euro; tale importo viene portato a residuo al 31/12/2013.

Dopodiché il Comune ha riportato a residuo iniziale 2014 l'importo di 145.002,26 ed ha effettuato il pagamento sul Titolo III di euro 1.560,83 (quota capitale) e sul Titolo I di euro 2.360,74 (quota interessi) della prima *tranche* a suo tempo incassata; il residuo debito di euro 143.441,43 è stato portato a residuo al 31/12/2014.

Successivamente l'Ente ha riportato a residuo iniziale 2015 l'importo di euro 143.441,43 ed ha effettuato il pagamento sul Titolo III di euro 3.159,65 (due rate quota capitale) e sul Titolo I di euro 4.836,49 (due rate interessi); il residuo debito di euro 140.281,78 è stato portato in economia al 31/12/2015 e non risulta alcun accantonamento nel risultato di amministrazione al 31/12/2015, nonostante la presenza di un "disponibile" di euro 172.627,72, che, quindi, sarebbe stato capiente se si fosse appostato correttamente l'accantonamento al FAL.

Per quanto concerne i piani di ammortamento, di seguito si riportano quelli trasmessi dall'Ente, come rielaborati dalla Sezione, che afferiscono alle due *tranche* di anticipazione di liquidità concesse al Comune:

IMPORTO EROGATO	72.501,13
----------------------------	------------------

1° TRANCHE

SCADENZA PAGAMENTO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	TOTALE QUOTA	RESIDUO AL 31.12		DATI DI PAGAMENTO
31/05/2014	1.560,83	2.360,74	3.921,57	2014	70.940,30	2014 - PAGATO SUL TITOLO 3 EURO 1.560,83 (CAP) E SUL TITOLO 1 EURO 2.360,74 (INTERESSI)
31/05/2015	1.579,12	2.342,45	3.921,57	2015	69.361,18	2015 - PAGATO SUL TITOLO 3 EURO 1.579,12 (CAP) E SUL TITOLO 1 EURO 2.342,45 (INTERESSI)
31/05/2016	1.631,26	2.290,31	3.921,57	2016	67.729,92	2016 - DA SIOPE RISULTA PAGATO SUL TITOLO 3 EURO 1.631,26 (CAP) ED EURO 2.290,31 SUL TITOLO 1 (INTERESSI)
31/05/2017	1.685,13	2.236,44	3.921,57	2017	66.044,79	2017 - DA SIOPE RISULTA PAGATO SUL TITOLO 4 EURO 1.685,13 (CAP) ED EURO 2.236,44 SUL TITOLO 1 (INTERESSI)
31/05/2018	1.740,77	2.180,80	3.921,57	2018	64.304,02	2018 - DA SIOPE, BDAP e DOC. INVIATI DELL'ENTE RISULTA PAGATO SU MISSIONE 50 PROGR. 02 TITOLO 4 EURO 1.740,77 (CAP) ED EURO 2.180,80 SU MISSIONE 50 PROGR. 01 TITOLO 1 (INTERESSI)
31/05/2019	1.798,25	2.123,32	3.921,57	2019	62.505,77	2019 - DA SIOPE, BDAP e DOC. INVIATI DELL'ENTE RISULTA PAGATO SU MISSIONE 50 PROGR. 02 TITOLO 4 EURO 1.798,25 (CAP) ED EURO 2.123,32 SU MISSIONE 50 PROGR 01 TITOLO 1 (INTERESSI)
31/05/2020	1.857,63	2.063,94	3.921,57	2020	60.648,14	2020 - DA SIOPE, BDAP RISULTA PAGATO SU MISSIONE 50 PROGR. 02 TITOLO 4 EURO 1.857,63 (CAP) ED EURO 2.063,94 SU MISSIONE 50 PROGR 01 TITOLO 1 (INTERESSI)
31/05/2021	1.918,97	2.002,60	3.921,57	2021	58.729,17	
31/05/2022	1.982,33	1.939,24	3.921,57	2022	56.746,84	
31/05/2023	2.047,79	1.873,78	3.921,57	2023	54.699,05	
31/05/2024	2.115,41	1.806,16	3.921,57	2024	52.583,64	
31/05/2025	2.185,26	1.736,31	3.921,57	2025	50.398,38	

31/05/2026	2.257,42	1.664,15	3.921,57	2026	48.140,96	
31/05/2027	2.331,96	1.589,61	3.921,57	2027	45.809,00	
31/05/2028	2.408,96	1.512,61	3.921,57	2028	43.400,04	
31/05/2029	2.488,50	1.433,07	3.921,57	2029	40.911,54	
31/05/2030	2.570,67	1.350,90	3.921,57	2030	38.340,87	
31/05/2031	2.655,55	1.266,02	3.921,57	2031	35.685,32	
31/05/2032	2.743,24	1.178,33	3.921,57	2032	32.942,08	
31/05/2033	2.833,82	1.087,75	3.921,57	2033	30.108,26	
31/05/2034	2.927,40	994,17	3.921,57	2034	27.180,86	
31/05/2035	3.024,06	897,51	3.921,57	2035	24.156,80	
31/05/2036	3.123,91	797,66	3.921,57	2036	21.032,89	
31/05/2037	3.227,06	694,51	3.921,57	2037	17.805,83	
31/05/2038	3.333,62	587,95	3.921,57	2038	14.472,21	
31/05/2039	3.443,70	477,87	3.921,57	2039	11.028,51	
31/05/2040	3.557,41	364,16	3.921,57	2040	7.471,10	
31/05/2041	3.674,87	246,70	3.921,57	2041	3.796,23	
31/05/2042	3.796,23	125,34	3.921,57	2042	0,00	
TOTALE	72.501,13	41.224,40			113.725,53	

Fonte: dati forniti dall'Ente, SIRTEL, BDAP, SIOPE

IMPORTO EROGATO	72.501,13
----------------------------	------------------

**2°
TRANCHE**

SCADENZA PAGAMENTO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	TOTALE QUOTA	RESIDUO AL 31.12		DATI DI PAGAMENTO	DEBITO RESIDUO COMPLESSIVO (145.002,26)
01/02/2015	1.580,53	2.494,04	4.074,57	2015	70.920,60	2015 - PAGATO SUL TITOLO 3 EURO 1.580,53 (CAP) E SUL TITOLO 1 euro 2.494,04 (INTERESSI)	140.281,78
01/02/2016	1.634,90	2.439,67	4.074,57	2016	69.285,70	2016 -DA SIOPE RISULTA PAGATO SUL TITOLO 3 EURO 1.634,90 (CAP) ED EURO 2.439,67 SUL TITOLO 1 (INTERESSI)	137.015,62
01/02/2017	1.691,14	2.383,43	4.074,57	2017	67.594,56	2017 -DA SIOPE RISULTA PAGATO SUL TITOLO 4 EURO 1.634,90 ANZICHE' 1.691,14 (CAP) ED EURO 2.439,67 ANZICHE' 2.383,43 SUL TITOLO 1 (INTERESSI)	133.639,35

01/02/2018	1.749,32	2.325,25	4.074,57	2018	65.845,24	2018 -DA SIOPE e BDAP E DOC.INVIATI DALL'ENTE RISULTA PAGATO SU MISSIONE 50 PROGR. 02 TITOLO 4 EURO 1.749,32 (CAP) ED EURO 2.325,25 SU MISSIONE 50 PROGR 01 TITOLO 1 (INTERESSI)	130.149,26
01/02/2019	1.809,49	2.265,08	4.074,57	2019	64.035,75	2019 -DA SIOPE, BDAP e DOC. INVIATI DELL'ENTE RISULTA PAGATO SU MISSIONE 50 PROGR. 02 TITOLO 4 EURO 1.809,49 (CAP) ED EURO 2.265,08 SU MISSIONE 50 PROGR 01 TITOLO 1 (INTERESSI)	126.541,52
01/02/2020	1.871,74	2.202,83	4.074,57	2020	62.164,01	2020 -DA SIOPE, BDAP RISULTA PAGATO SU MISSIONE 50 PROGR. 02 TITOLO 4 EURO 1.871,74 (CAP) ED EURO 2.202,83 SU MISSIONE 50 PROGR 01 TITOLO 1 (INTERESSI)	122.812,15
01/02/2021	1.936,13	2.138,44	4.074,57	2021	60.227,88		
01/02/2022	2.002,73	2.071,84	4.074,57	2022	58.225,15		
01/02/2023	2.071,62	2.002,95	4.074,57	2023	56.153,53		
01/02/2024	2.142,89	1.931,68	4.074,57	2024	54.010,64		
01/02/2025	2.216,60	1.857,97	4.074,57	2025	51.794,04		
01/02/2026	2.292,86	1.781,71	4.074,57	2026	49.501,18		
01/02/2027	2.371,73	1.702,84	4.074,57	2027	47.129,45		
01/02/2028	2.453,32	1.621,25	4.074,57	2028	44.676,13		
01/02/2029	2.537,71	1.536,86	4.074,57	2029	42.138,42		
01/02/2030	2.625,01	1.449,56	4.074,57	2030	39.513,41		
01/02/2031	2.715,31	1.359,26	4.074,57	2031	36.798,10		
01/02/2032	2.808,72	1.265,85	4.074,57	2032	33.989,38		
01/02/2033	2.905,34	1.169,23	4.074,57	2033	31.084,04		
01/02/2034	3.005,28	1.069,29	4.074,57	2034	28.078,76		
01/02/2035	3.108,66	965,91	4.074,57	2035	24.970,10		
01/02/2036	3.215,60	858,97	4.074,57	2036	21.754,50		
01/02/2037	3.326,22	748,35	4.074,57	2037	18.428,28		
01/02/2038	3.440,64	633,93	4.074,57	2038	14.987,64		
01/02/2039	3.559,00	515,57	4.074,57	2039	11.428,64		
01/02/2040	3.681,42	393,15	4.074,57	2040	7.747,22		
01/02/2041	3.808,07	266,50	4.074,57	2041	3.939,15		
01/02/2042	3.939,15	135,42	4.074,57	2042	0,00		
TOTALE	72.501,13	41.586,83			114.087,96		

Fonte: dati forniti dall'Ente, SIRTEL, BDAP, SIOPE

In relazione a quanto sopra rielaborato e rappresentato a partire dai dati forniti dal Comune, si prende atto della circostanza che l'importo complessivo della quota capitale ex D.L. 35/2013 da stanziare per l'esercizio 2020, e relativa ad entrambe le due *tranche* dell'anticipazione concessa, risulta ammontante ad euro 122.812,15, a fronte di un accantonamento a FAL nel risultato di amministrazione del rendiconto 2020 di soli euro 62.164,01, in relazione, quindi, esclusivamente alla seconda *tranche* dell'anticipazione concessa.

In sostanza, l'Ente ha proceduto soltanto a partire dal rendiconto 2020 - come il medesimo ammette nel riscontro alla richiesta istruttoria sopra richiamata - ad accantonare il FAL nel risultato di amministrazione, ma lo ha fatto solo per una delle due *tranche* dell'anticipazione concessa, tralasciando l'altra, cioè omettendo di accantonare a FAL il debito residuo relativo alla prima *tranche* dell'anticipazione concessa quantificato, secondo il piano di ammortamento, in euro 60.648,14.

Dato che si evince, peraltro, dalla composizione del risultato di amministrazione relativo al rendiconto 2020, che di seguito si riporta:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				186.392,09
RISCOSSIONI	(+)	211.296,55	1.095.688,92	1.306.985,47
PAGAMENTI	(-)	180.707,23	766.168,22	946.875,45
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			546.502,11
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			546.502,11
RESIDUI ATTIVI	(+)	106.490,72	88.238,78	194.729,50
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	52.880,55	155.003,28	207.883,83
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	(=)			533.347,78

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12		12.561,30
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		62.164,01
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		1.732,50
	Totale parte accantonata (B)	76.457,81
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		54.244,75
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	54.244,75
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	17.277,45
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	385.367,77

Fonte: BDAP

Inoltre, il Comune ha trasmesso contestualmente al riscontro le reversali di incasso, allegando i mandati di pagamento relativi al rimborso delle rate delle anticipazioni di liquidità concesse, come già anticipato, soltanto per le annualità 2018 e 2019; la Sezione ha dovuto procedere autonomamente per le annualità precedenti attraverso l'estrazione dal SIOPE.

In particolare, sul punto si osserva, come già sopra rilevato, che dal 2014 al 2020 risultano i pagamenti delle quote capitale e interessi per entrambe le due *tranche* dell'anticipazione di liquidità concessa; e, precisamente, i pagamenti risultano sul Titolo III per la parte capitale e sul Titolo I per la quota interessi in relazione agli esercizi 2014, 2015 e 2016, mentre solo a partire dall'esercizio 2017 i pagamenti risultano sul Titolo IV per la parte capitale e sempre sul Titolo I per la quota interessi.

In argomento, il Collegio prende atto della circostanza che l'Ente non ha messo a disposizione della Sezione le informazioni relative alla allocazione in bilancio delle poste in parola, alle iscrizioni contabili nei vari esercizi ed ai capitoli PEG collegati, nonostante tali elementi siano stati richiesti nell'ambito della richiesta istruttoria trasmessa all'Ente per l'esame dei rendiconti dell'esercizio 2018 e dell'esercizio 2019.

Con riguardo, poi, alla mancata corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità in parola con apposito accantonamento al risultato di amministrazione, come del resto riconosciuto almeno in parte dallo stesso Ente nella risposta alla richiesta istruttoria relativa all'esame dei rendiconti degli esercizi 2018 e 2019, e sopra richiamato, si riporta qui di seguito il raffronto fra i risultati disponibili conseguiti negli esercizi dal 2015 al 2019 dal Comune senza la rappresentazione della contabilizzazione del Fondo anticipazioni liquidità e quelli "ricostruiti" dalla Sezione con l'inserimento di tale Fondo sulla base dei piani di ammortamento delle anticipazioni di liquidità in parola:

RISULTATO DISPONIBILE AL 31.12	<u>RISULTATO DISPONIBILE EFFETTIVO AL 31.12</u>
---------------------------------------	--

2015	172.627,72	32.345,94
2016	181.871,73	44.856,11
2017	262.811,43	129.172,08
2018	192.758,62	62.609,36
2019	249.775,36	123.233,84
2020	385.367,77	324.719,63

Fonte: Finanza locale, BDAP

Appare di tutta evidenza come, alla data del 31/12/2020, a seguito della corretta ricostruzione della contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità ottenute dal Comune nell'ambito della parte accantonata del risultato di amministrazione, secondo quanto previsto dalla giurisprudenza contabile sul punto e dai principi contabili, il risultato di amministrazione finale, c.d. "disponibile", risulti diverso, e precisamente minore, rispetto a quello previsto dall'Ente, come si evince dai dati consultabili in BDAP; più precisamente,

sottraendo al risultato disponibile quantificato dall'Ente per un importo di euro 385.367,77 il Fondo anticipazione liquidità calcolato correttamente, quindi aggiungendo al medesimo - così come esposto nel RA dal Comune e riferito esclusivamente alla seconda *tranche* dell'anticipazione concessa, e quindi costituito dal solo importo di euro 62.164,01 - anche la parte di FAL relativa alla prima *tranche* dell'anticipazione concessa quantificata, secondo i piani di ammortamento, in euro 60.648,14, il risultato di amministrazione disponibile effettivo al 31/12/2020 deve essere quantificato in euro 324.719,63, e non in euro 385.367,77.

In argomento, nell'atto di deferimento trasmesso all'Ente ai fini dell'odierna udienza si è richiesto al Comune di voler fornire ulteriori elementi di chiarimento e spiegazione in merito all'errata contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità come sopra rilevata, confermando quanto emerso dalla consultazione di BDAP per quanto concerne il risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, come sopra riportato.

L'Ente, nelle controdeduzioni al deferimento trasmesse in data 13/12/2021, ha fornito il seguente riscontro:

*"Per mero errore materiale e per assenza di una specifica delibera risalente al 2013, l'Ente ha conteggiato nel 2020 esclusivamente una *tranche* di anticipazione di liquidità".*

Anche durante l'odierna udienza i Rappresentanti dell'Ente, sul punto, hanno ammesso l'errore nella contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013, che ha indotto il Comune, in un primo momento, ad omettere del tutto nel risultato di amministrazione l'accantonamento del relativo FAL fino all'esercizio 2020, e poi, nell'esercizio 2020, ad accantonare solo il FAL corrispondente ad una delle due *tranche* dell'anticipazione medesima; il Comune si impegna, per il futuro, a procedere alla corretta contabilizzazione di tale partita.

Pertanto, il Sindaco, nell'odierna udienza, ha riferito come, con riguardo al Comune di Monteu Roero, durante il quinquennio 2009 - 2014, il ruolo di Responsabile dei Servizi Finanziari era ricoperto dal Segretario Comunale, il quale, a sua volta, veniva coadiuvato da personale esecutivo, in quanto in convenzione con altri diversi Comuni, quali i Comuni di Santo Stefano Roero, Vezza d'Alba, Serravalle Langhe, e con l'Unione dell'Arneis.

Il Sindaco, poi, ha riferito che, all'inizio dell'esercizio 2014, l'Amministrazione comunale decideva di recedere dalla convenzione di segreteria e di avvalersi di Segretari comunali esperti e di personale amministrativo giovane e motivato; tali soggetti - stando a quanto riferito in adunanza - avrebbero operato efficacemente, migliorando la gestione amministrativa e contabile e portando il Comune ad una soddisfacente stabilità finanziaria, visto anche il risultato di amministrazione disponibile all'ultimo rendiconto approvato (pure considerando la parte di accantonamento relativo al FAL che dovrà essere appostata).

Sul punto, il Collegio, per tutto quanto sopra esposto, accerta, in relazione agli esercizi 2018, 2019 e 2020, in continuità con gli esercizi precedenti, una non corretta contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013, con particolare riferimento alla mancata contabilizzazione del Fondo anticipazioni liquidità nella parte accantonata del risultato di amministrazione per l'importo complessivo, all'esercizio 2020, di euro 60.648,14.

Il Collegio, pertanto, ritiene che, al fine dell'esatta contabilizzazione delle due *tranche* di anticipazione di liquidità in parola, si renda necessario che l'Ente proceda a rettificare il risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2020, secondo quanto sopra rappresentato.

Peraltro, il Collegio non può fare a meno di rilevare come tale mancata corretta contabilizzazione del Fondo anticipazioni liquidità nella parte accantonata del risultato di amministrazione possa aver avuto, negli anni, l'effetto di espandere indebitamente la capacità spesa dell'Ente, laddove, invece, l'anticipazione di liquidità avrebbe dovuto essere correttamente utilizzata esclusivamente per il pagamento di debiti pregressi già finanziati.

2. La composizione del risultato d'amministrazione al 31 dicembre 2019

A seguito dell'esame del rendiconto dell'esercizio 2019, e, in particolare dall'esame del Questionario 2019, alla *Sezione I Risultato della gestione finanziaria; punto 1) evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio*, è, poi, emerso che la parte destinata agli investimenti non è risultata valorizzata.

Il dato relativo alla parte disponibile è risultato, quindi, incongruente con quanto si evince dal parere del Revisore e dai prospetti consultabili su BDAP, dove risulta una parte destinata agli investimenti per euro 10.168,45 e, di conseguenza, una parte disponibile pari ad euro 249.775,36.

In tema, si è richiesto all'Ente di motivare tale incongruenza.

Sul punto, il Comune di Monteu Roero, nell'ambito del riscontro fornito alle richieste istruttorie sopra ricordate, ha fornito il seguente riscontro:

"Per quanto riguarda la composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2019, i dati contabili inseriti nel questionario sono errati relativamente all'avanzo destinato agli investimenti che è stato correttamente valorizzato sia su Bdap che sugli allegati alla delibera di approvazione del rendiconto ed ammontano esattamente ad € 10.168,45".

In argomento, nell'atto di deferimento trasmesso al Comune ai fini dell'odierna udienza, si è richiesto al Comune di voler confermare tale indicazione ed, eventualmente, fornire ulteriori indicazioni.

L'Ente, nelle controdeduzioni al deferimento sopra citate, ha fornito il seguente riscontro:

“Si conferma quanto indicato nel riscontro alla nota istruttoria inviato dall’ente in data 25/11/2021 al prot. 3609 e quindi la parte destinata agli investimenti dell’avanzo di amministrazione corrisponde ad € 10.168,45”; tale indicazione è stata confermata dai Rappresentanti dell’Ente anche durante l’odierna adunanza.

Sul punto si prende atto di quanto confermato dal Comune, pur non mancando di evidenziare che una non esatta compilazione dei documenti connessi alla rendicontazione della gestione, nel caso di specie il questionario, evidenzia una certa difficoltà organizzativa che, se non ovviata, potrebbe nel tempo compromettere la correttezza della fase di rendicontazione della gestione, oltre, ovviamente, a non agevolare l’attività di controllo di questa Sezione.

Si invita, pertanto, l’Organo di revisione e l’Ente, per il futuro, a procedere in termini più precisi e coerenti con riguardo alla predisposizione di tutti i documenti a corredo della rendicontazione della gestione, in modo da adempiere compiutamente agli obblighi di trasparenza e a consentire a questa Sezione di svolgere compiutamente il mandato istituzionale assegnato dalla legge.

3. Gli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale in relazione all’esercizio 2019

Anche alla luce del riscontro all’istruttoria fornito dall’Ente, si è proceduto ad un ulteriore approfondimento dell’analisi del rendiconto 2019, anche per quanto riguarda gli equilibri di bilancio.

Dall’esame dei dati contabili del rendiconto dell’anno 2019, estratti dalla BDAP, è emerso un risultato di competenza (rigo W1) di euro 115.413,30, un equilibrio di bilancio (rigo W2) di euro 115.413,30, e, infine, un equilibrio complessivo (rigo W3) di euro 108.637,63.

In particolare, si è esaminato l’allegato a/1 relativo all’elenco delle risorse accantonate in cui vengono riportati i seguenti dati:

Analitico risorse accantonate	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2019 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell’esercizio 2019 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell’esercizio 2019 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)
Fondo anticipazioni liquidità							
Totale Fondo anticipazioni liquidità			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate							
Totale Fondo perdite società partecipate			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso							
Totale Fondo contenzioso			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità							
	20.02.1 - U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3.725,18	0,00	0,00	3.030,49	6.755,67
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità			3.725,18	0,00	0,00	3.030,49	6.755,67
Altri accantonamenti							
Totale altri accantonamenti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse accantonate			3.725,18	0,00	0,00	3.030,49	6.755,67

Il prospetto sopra riportato è stato estrapolato da BDAP e si riferisce agli accantonamenti effettuati dall'Ente nel rendiconto 2019.

Dallo stesso risulta che l'Ente ha effettuato il solo accantonamento per FCDE di euro 6.775,67.

Il prospetto risulta coerente con i dati relativi agli stanziamenti definitivi della missione 20 – programma 2, dall'esame della quale sarebbe emerso, infatti, in prima battuta, che l'Ente non abbia effettuato stanziamenti nel bilancio 2019 per il FCDE.

In argomento, si ricordano i principi contabili indicati al punto 3.3. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, che regolano le modalità di determinazione del FCDE, prescrivendo, tra l'altro, la necessità di stanziare *"nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata)"*.

Dalla consultazione dei menzionati prospetti è apparso, invece, in prima battuta, che l'Ente non abbia stanziato in sede di bilancio alcuna risorsa ai fini del FCDE e che la variazione in aumento di euro 3.030,49 sia stata effettivamente effettuata in sede di rendiconto. Ciò significa che, se da un lato il prospetto sopra riportato risulterebbe correttamente compilato, dall'altro si verificherebbe un mancato rispetto di quanto stabilito dal principio contabile sopra menzionato.

In argomento, nell'atto di deferimento trasmesso al Comune ai fini dell'odierna udienza si è richiesto al Comune di voler fornire elementi di chiarimento e spiegazione in merito al presunto mancato stanziamento di risorse in sede di bilancio ai fini del FCDE.

Sul punto, in realtà, nelle controdeduzioni al deferimento, trasmesse dal Comune in data 13/12/2021, il medesimo afferma che *"l'ente ha stanziato correttamente nel bilancio di previsione 2019 il FCDE per l'importo di € 36.447,00 alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 110. Il piano finanziario è U.1.10.01.03.001 – FCDE di parte corrente"*; in argomento, il Magistrato istruttore ha verificato che, in effetti, nella Missione e Programma indicati (Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" – Programma 11 "Altri servizi generali") risulta stanziato l'importo in parola quale FCDE di parte corrente.

Sul tema, tuttavia, il Collegio evidenzia che tale collocazione non risulta coerente con quella che la corretta programmazione del bilancio richiede per lo stanziamento in parola, cioè la Missione 20 "Fondi e accantonamenti" – Programma 02 "Fondo crediti di dubbia esigibilità", nella quale, invece, come sopra ricordato, l'Ente non ha previsto alcun stanziamento.

Peraltro, durante l'odierna udienza anche i Rappresentanti dell'Ente hanno ammesso l'errato stanziamento nella Missione e Programma non coerenti, impegnandosi per il futuro a stanziare nella collocazione coerente il FCDE in fase previsionale.

Il Collegio prende atto di quanto dichiarato dal Comune e, ciò posto, verifica, conseguentemente, la non corretta compilazione dell'allegato a/1 relativo all'elenco delle risorse accantonate, sopra riportato, che, in base ai principi contabili vigenti, avrebbe dovuto prevedere l'inserimento dell'importo di euro 3.030,49 nella colonna (c) e non nella colonna (d), come indicato dal Comune medesimo, in quanto la variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto risulta *"entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva)"*, che, come si è visto, seppure stanziato nella Missione e Programma non coerenti, ammonta ad euro 36.447,00.

Infatti, fermi restando i valori indicati nella prima e nell'ultima colonna, che corrispondono rispettivamente al valore dell'accantonamento al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019, dal raffronto di tale prospetto con lo stanziamento definitivo del bilancio 2019 del FCDE (pur se nella Missione e Programma non coerenti) deriva che l'incremento del fondo, pari ad euro 3.030,49, si sarebbe dovuto indicare nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio, anziché nella colonna (d), così come emerge dalle istruzioni per la compilazione di tale prospetto nella parte in cui è stato chiarito che *"[c]on riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE. Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d). Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+)"*.

Con la ulteriore diretta conseguenza della non corretta compilazione del prospetto degli equilibri di bilancio nella voce definita "Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N", che avrebbe dovuto essere valorizzata per l'importo di euro 3.030,49.

L'equilibrio di bilancio (W2), pertanto, ammonterebbe ad euro 112.382,81 anziché ad euro 115.413,30, e conseguentemente anche l'equilibrio complessivo (W3) ammonterebbe al medesimo importo di euro 112.382,81, anziché ad 108.637,63, come si evince dalla seguente rappresentazione:

		Dati BDAP	DATI CORRETTI
W1) Risultato di competenza (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		115.413,30	115.413,30
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00	3.030,49
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	0,00	0,00
W2) Equilibrio di bilancio		115.413,30	112.382,81
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00	0,00
W3) Equilibrio complessivo		108.637,63	112.382,81

Sul punto, pertanto, il Collegio accerta l'errato stanziamento in fase previsionale del FCDE, l'errata compilazione dell'allegato a/1 relativo all'elenco delle risorse accantonate, nonché, a cascata, l'errata compilazione del prospetto di verifica degli equilibri finanziari, e raccomanda, per il futuro, di porre particolare attenzione alla corretta applicazione dei principi contabili sopra richiamati sia in tema di corretto stanziamento del FCDE in fase previsionale, sia in tema di esatta predisposizione dell'allegato a/1 e del prospetto di verifica degli equilibri finanziari in fase consuntiva.

*** **

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità e irregolarità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle successive procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'ente. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva

ACCERTA

1. in relazione agli esercizi 2018, 2019 e 2020, in continuità con gli esercizi precedenti, una non corretta contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013, con particolare riferimento alla mancata contabilizzazione del Fondo anticipazioni liquidità nella parte accantonata del risultato di amministrazione per

l'importo complessivo, all'esercizio 2020, di euro 60.648,14, come specificato in parte motiva;

2. per l'esercizio 2019, l'errato stanziamento in fase previsionale del FCDE, in quanto stanziato in una Missione e Programma non coerenti nell'ambito delle voci di bilancio;
3. per l'esercizio 2019, l'errata compilazione dell'allegato a/1 relativo all'elenco delle risorse accantonate, nonché, a cascata, l'errata compilazione del prospetto di verifica degli equilibri di bilancio.

DISPONE

1. che il Comune di Monteu Roero provveda, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente deliberazione, e in ogni caso prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo agli esercizi 2022-2024, alla riapprovazione, con deliberazione consiliare, del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione per l'esercizio 2020, tenendo conto di quanto emerso nella parte motiva della presente deliberazione in relazione alla non corretta contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità concessa all'Ente;
2. che, contestualmente, il Comune provveda a trasmettere a questa Sezione la deliberazione consiliare di cui al precedente punto, riferendo in merito all'adozione della medesima, in relazione alla quale anche l'Organo di revisione avrà cura di relazionare e di informare questa Sezione regionale;
3. che, conseguentemente, il Comune provveda ad un nuovo invio alla BDAP dei dati relativi al rendiconto 2020 a seguito della modifica dell'allegato 10, lett. a), ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196 del 2009 e degli artt. 4 e 18 del D.Lgs. n. 118 del 2011, al fine di rettificare i dati attualmente presenti, e a darne comunicazione a questa Sezione.

INVITA

1. il Comune di Monteu Roero a porre particolare attenzione alla corretta applicazione dei principi contabili in parte motiva richiamati sia in tema di corretto stanziamento del FCDE in fase previsionale, sia in tema di esatta predisposizione dell'allegato a/1 relativo all'elenco delle risorse accantonate e del prospetto di verifica degli equilibri finanziari in fase consuntiva;
2. il Comune all'applicazione puntuale dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 in tema di contabilità armonizzata e l'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune al riscontro dell'esatta applicazione;
3. l'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune e l'Ente, per il futuro, a procedere in termini più precisi e coerenti con riguardo alla predisposizione di tutti i

documenti a corredo della rendicontazione della gestione, in modo da adempiere compiutamente agli obblighi di trasparenza e a consentire a questa Sezione di svolgere compiutamente il mandato istituzionale assegnato dalla legge;

4. l'Organo di revisione a fornire il massimo supporto all'Ente con riguardo alla realizzazione degli adempimenti previsti in capo al Comune nell'ambito della presente deliberazione.

DISPONE, altresì,


- che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Monteu Roero;
- la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente denominato "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella Camera di consiglio del giorno del 15 dicembre 2021.

Il Relatore
Dott.ssa Laura Alesiani



Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositato in Segreteria il **22 dicembre 2021**

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendozza

